

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

**Schema di provvedimento legislativo:
Modifiche alle vigenti disposizioni
sull'assicurazione di malattia per i
lavoratori dell'industria (N. 133)**
(Discussione)

Pag.

373

TOGNI, *Relatore* - LARICCHIUTA - PO-
LESE - ARTOM - BARBARESCHI, *Minis-
tro per il Lavoro e la Previdenza So-
ciale* - PRESIDENTE - GRANDI - DELLA
TORRE - ZINI - GIANNITELLI - ANTO-
NELLI - CIAFFI.

**Schema di provvedimento legislativo:
Modifiche alle vigenti disposizioni
sull'assicurazione di malattia per i
salariati dell'agricoltura e per i mez-
zadri e coloni (N. 134) *(Discussione)***

379

SANSONI - BARBARESCHI, *Ministro per
il Lavoro e la Previdenza Sociale* -
LARICCHIUTA - TOGNI, *Relatore* - PRE-
SIDENTE - GUARIENTI - GRANDI -
SALIVETTO - ZINI - ARTOM

La seduta comincia alle 10.30.

*(Intervengono alla seduta il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, Barbareschi,
ed il Direttore generale della previdenza so-
ciale, dott. Cau).*

PRESIDENTE informa che il Consultore Colasanto è autorizzato a partecipare alla seduta delle Commissioni riunite.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria. (N. 133).

TOGNI, *Relatore*, premessa una raccomandazione al Ministro del lavoro perché si provveda e con la maggiore possibile sollecitudine ad un organico e sistematico coordinamento di tutta la materia previdenziale, rileva come il provvedimento in esame sia già in vigore, in quanto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo. Esso è stato peraltro emanato in via provvisoria; quindi il parere che le Commissioni sono chiamate ad esprimere, riguarda principalmente l'impostazione generale delle norme in vista di un proseguimento della loro applicazione.

Richiama l'attenzione sulle finalità sociali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, uscito ora da una situazione interna, amministrativa ed economica, quanto mai disastrosa, rilevando che l'amministrazione disordinata dell'Istituto è una conseguenza del fatto che esso è nato dalla fusione

di vari organismi. È evidente che occorre dare all'Istituto stesso i mezzi necessari per fronteggiare molteplici importantissime esigenze, onde metterlo in condizione di poter funzionare regolarmente, nell'interesse dei lavoratori.

Osserva che lo schema di provvedimento legislativo in esame risponde appunto alla urgente necessità di garantire all'assicurazione malattie nel settore dell'industria un equilibrio finanziario, sia pure provvisorio, ma indispensabile a sanare un dissesto che è causa di gravi danni sociali.

Le cause di questo dissesto si ricollegano al ciclone della guerra e possono sommariamente così riassumersi: *a*) enorme aumento del costo dei servizi sanitari e amministrativi (medici, farmacie, ricoveri in case di cure ecc.), *b*) contrazione notevolissima nel volume dei lavoratori occupati e perciò dei contribuenti, *c*) saltuarietà di molte attività industriali e conseguentemente delle relative contribuzioni, *d*) spezzettamento del salario effettivo in molte voci (salario, indennità di presenza, di caro-vita, di contingenza, ecc.), sicché la voce base « salario » (alla quale è attualmente riferita la contribuzione) rappresenta oggi solo una modesta frazione del salario effettivo.

D'altra parte la contrazione dei contributi, dovuta al diminuito volume dell'occupazione operaia e al carattere spesso saltuario di questa, non è compensata da una contrazione nella frequenza delle prestazioni, dato che, come è noto, le prestazioni spettano — entro certi limiti — anche per le malattie che insorgono durante i periodi di disoccupazione.

Due soluzioni si offrivano al legislatore per sanare questa situazione: aumentare la misura percentuale dei contributi, lasciando ferma la base (salario esclusi emolumenti integrativi) su cui questi vengono computati, rapportare il contributo alla retribuzione lorda, cioè a tutti gli elementi che integrano la retribuzione effettiva (risultante dalla busta paga e dal foglio stipendio).

La prima soluzione appariva inammissibile. Poiché il salario che oggi serve come base per il computo del contributo rappresenta, in media, 1/6 della retribuzione effettiva e globale, sarebbe stato necessario aumentare la percentuale del contributo dal 5 per cento al 30 per cento.

La seconda soluzione appare evidentemente più razionale, ed è quella seguita nello schema, perciò la fondamentale innovazione del provvedimento legislativo consiste nel sottoporre a contribuzione varie parti della

retribuzione che finora ne restavano escluse. In altri termini, il contributo sarà commisurato all'intera retribuzione, analogamente a quanto è stato disposto col decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per gli assegni familiari.

La revisione e la estensione della base contributiva trova riscontro e compenso nella revisione e nel miglioramento dei benefici.

Anzitutto è stato modificato il sistema per la determinazione della indennità giornaliera di malattia per gli operai, al sistema delle indennità stabilite in quote fisse per classi di salario è stato sostituito quello della indennità raggugliata al salario secondo un rapporto percentuale. Si mira così a stabilire uno stretto collegamento e rapporto fra i termini del trinomio retribuzione, contribuzione, prestazioni.

Si adeguano anche, entro certi limiti, le indennità al nuovo livello salariale e al mutato potere di acquisto della lira.

Sono poi previsti nello schema altri miglioramenti dei benefici assicurativi, fra cui deve essere ricordata l'estensione del diritto al ricovero ospedaliero degli impiegati, con le stesse condizioni e gli stessi limiti stabiliti per gli operai, miglioramento la cui portata è chiarita nella relazione che accompagna lo schema.

È previsto infine anche un miglioramento delle indennità speciali.

Lo schema di provvedimento, mentre vuole assicurare l'equilibrio finanziario all'assicurazione sociale, vuole anche adeguare i benefici alle nuove necessità elementari dei lavoratori, e in considerazione della posizione preminente che, nel quadro della previdenza sociale, assume l'assistenza sanitaria della popolazione lavoratrice, non vi è dubbio che il provvedimento stesso debba essere accolto favorevolmente.

Non propone modifiche sostanziali al testo presentato. Prospetta soltanto l'opportunità di una modifica di carattere formale, nella Tabella allegata, dove si parla delle prestazioni in denaro, sostituendo alla parola « salario » l'altra « retribuzioni », essendo questo un termine più esatto, che comprende il complesso di tutte le indennità percepite sia dall'operaio sia dall'impiegato.

LARICCHIUTA, allo scopo di accelerare la discussione, propone che si passi senz'altro all'esame dei singoli articoli sui quali potranno essere presentate le eventuali osservazioni.

(Le Commissioni concordano).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli dello schema di provvedimento legislativo.

(Si approva l'articolo 1)

POLESE, sull'articolo 2, osserva che la disposizione del capoverso, concernente il trattamento per gli impiegati che non intendono avvalersi della facoltà di essere ricoverati in case private di cura non elimina ancora completamente ogni differenziazione tra impiegati ed operai ai fini dell'assistenza ospedaliera.

Afferma la necessità che la legge sull'assistenza ai lavoratori giunga al più presto a determinare un trattamento unico ed uguale per gli operai e gli impiegati, costituendo non un livellamento in basso, ma un livellamento in alto.

ARTOM fa presente che il trattamento degli impiegati non appare dal testo dell'articolo. Infatti, gli impiegati hanno diritto, per i contratti collettivi di lavoro, ad un periodo di malattia pagato. Ora, in base al numero 1 della tabella che parla delle prestazioni in danaro, deriverebbe il diritto per l'impiegato al pagamento di un mezzo stipendio in più nel caso di malattia, cioè una condizione diversa da quella fatta con i contratti collettivi, oppure, intendendo che la retribuzione in danaro debba essere corrisposta soltanto ai salariati e non agli impiegati, a questi ultimi verrebbe il diritto ad una prestazione in danaro soltanto nel caso di un intervento chirurgico oppure della necessità di ricovero in una casa di cura.

Senza fare una proposta specifica, ritiene necessario però che sia risolta in modo chiaro e preciso questa incertezza che nasce dal testo della legge.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, precisa che è intenzione del Governo assicurare tanto agli operai quanto agli impiegati una completa assistenza medico-farmaceutica, sia a domicilio che in case di cura, nonché di corrispondere all'operaio metà della sua retribuzione giornaliera e di non corrispondere viceversa alcuna retribuzione agli impiegati perché questi già percepiscono l'indennità speciale di malattia. Fa presente, del resto, che a questa diversità di trattamento corrisponde una diversità di contributo perché mentre l'operaio paga il 5 per cento, l'impiegato paga soltanto il 3 per cento.

POLESE osserva che la prestazione deve riguardare la malattia e non la qualifica del lavoratore, occorre preoccuparsi di garantire

il servizio malattia e questo potrà portare anche ad uniformare i diversi contributi.

PRESIDENTE osserva che il problema sollevato dal Consultore Polese potrà essere oggetto di discussione in sede competente, per ora non può farsi riferimento se non ai contratti collettivi esistenti.

ARTOM rileva l'opportunità che oltre al rimborso spese per ospedali privati si consideri anche un rimborso spese per malattia fino ad un massimo pari alla metà delle spese di ricovero. Ciò rappresenterebbe anche una economia per l'Istituto. Se l'impiegato, infatti, ha il diritto di ricoverarsi in una casa di cura con rimborso delle spese, gli converrà, in molti casi di malattia, il ricovero. Se invece oltre alle prestazioni normali ha il diritto anche al rimborso delle spese domiciliari, si avrà una remora nell'avvalersi della facoltà del ricovero in case di cura.

GRANDI, come Commissario dell'Istituto malattia, insiste per l'approvazione dell'articolo nel testo ministeriale, osservando che, date le condizioni dell'Istituto, quello che la legge stabilisce è il massimo che oggi si possa corrispondere.

ARTOM osserva che la proposta da lui fatta investe una questione di principio: l'affermazione cioè del diritto dell'impiegato ad avere il rimborso di quelle spese che la malattia comporta, in aggiunta alle prestazioni che riceve. Questa affermazione di principio desidera confermare nella forma più recisa. D'altra parte, poiché le osservazioni del collega Grandi lo convincono della impossibilità materiale di soddisfare le esigenze espresse, trasforma la sua richiesta in una raccomandazione al Ministro.

TOGNI, *Relatore*, dichiara che dopo essersi reso conto di tutto il lavoro di conteggio effettuato, si è convinto che qualsiasi modifica all'equilibrio raggiunto con il provvedimento non sarebbe possibile. D'altra parte conviene nella necessità di tener conto delle esigenze prospettate dal collega Artom. Ritiene che si sia ancora, in materia, in una fase di studio e di accertamento e che a breve scadenza gli organi competenti potrebbero esaminare, con dati di fatto concreti, la possibilità di estendere queste prestazioni nel senso desiderato.

Quanto alla richiesta del Consultore Artom di una maggiore precisazione del trattamento dell'impiegato, fa presente di non vederne la necessità per il fatto che nel provvedimento c'è un richiamo esplicito ai contratti collettivi di lavoro esistenti.

(L'articolo 2 è approvato nel testo proposto)

ARTOM, sull'articolo 3, facendo presente l'opportunità che ogni norma di legge abbia la propria autonomia e completezza, raccomanda al Governo che nel testo definitivo si trovi il modo di precisare tutti i dati, senza richiami ad altre leggi.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, osserva che, nel caso, si tratta di un richiamo al decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, che dovrà servire di base per il calcolo di tutti i contributi, non gli sembra pertanto opportuno ripetere in ogni nuova legge sempre le stesse disposizioni. Accetta comunque come raccomandazione l'osservazione del Consultore Artom.

(L'articolo 3 è approvato)

ARTOM, sull'articolo 4, fa osservare che il limite del 30 aprile 1946 era stato posto dal Governo per dar modo alla Consulta di esaminare il provvedimento. Con il parere odierno, la necessità di tale termine cade.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, è d'accordo ed assicura che il decreto, una volta approvato dalla Consulta, sarà riportato in Consiglio dei Ministri perché venga ripubblicato senza la fissazione del limite di tempo.

DELLA TORRE, osserva che occorrerà, comunque, specificare la data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.

PRESIDENTE propone di lasciare al Governo — ferma restando la soppressione dell'indicazione del termine del 30 aprile 1946 — la facoltà di stabilire il giorno dell'entrata in vigore del provvedimento.

(Così rimane stabilito — L'articolo 4 è approvato)

PRESIDENTE pone in discussione la Tabella allegata, concernente le prestazioni in danaro ed i contributi dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria.

Ricorda che al numero 1 della lettera a) — Prestazioni in danaro — il Relatore ha proposto un emendamento.

TOGNI, *Relatore*, tenuta presente la necessità di specificare che si tratta di indennità da corrispondersi agli operai, concreta l'emendamento nei seguenti termini:

Aggiungere dopo le parole indennità giornaliera di malattia, *le altre* per operai. *Sostituire le parole* salario e paga media, *con le altre* retribuzione media.

PRESIDENTE adotterebbe la dizione « retribuzione media globale ».

DELLA TORRE osserva che l'emendamento deve essere messo in relazione con l'articolo 3 nel quale si stabilisce che ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni si applicano, per la determinazione degli elementi della retribuzione, le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, relative al calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

Se, ad esempio, tra gli elementi della retribuzione, ai fini degli assegni familiari, non è compresa l'indennità di contingenza, parlando nella Tabella di « retribuzione globale » si viene a dire cosa diversa.

TOGNI, *Relatore*, osserva che il termine « retribuzione » viene proposto nel suo senso naturale, tutto quello cioè che costituisce il complesso della retribuzione, viene calcolato agli effetti dell'indennità di malattia. Non c'è nessun legame con l'articolo 3, perché la Tabella non rimanda al decreto legislativo Luogotenenziale ma è a sé stante.

LARICCHIUTA non ha nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal Relatore per quanto concerne l'indennità concessa agli operai. Per non creare però una condizione di sfavore per gli impiegati, propone il seguente emendamento, che dovrebbe figurare come comma aggiuntivo:

« Agli impiegati sarà corrisposta la medesima indennità giornaliera di cui sopra dal momento in cui non potranno fruire della retribuzione in base alla legge sull'impiego privato o ai contratti collettivi ».

Questo per evitare che non essendovi limite per gli operai, vi sia viceversa un limite per gli impiegati.

PRESIDENTE osserva che anche per gli operai sono fissati dei limiti con l'espresso riferimento dell'articolo 1, ai contratti collettivi.

ARTOM precisa che per gli operai il limite è di 180 giorni, mentre per gli impiegati, secondo la legge sull'impiego privato, è soltanto di 90 giorni.

POLESE osserva che, volendo parificare, occorrerebbe rivedere la misura del 3 per cento fissato per gli impiegati, in confronto al 5 per gli operai.

LARICCHIUTA trasforma il suo emendamento in raccomandazione al Governo perché tenga presente la necessità di non creare una situazione di sfavore per gli impiegati nei confronti degli operai.

(La raccomandazione è approvata dalle Commissioni)

ARTOM raccomanda che sia tenuta presente la situazione degli operai che non prestano lavoro continuativo, onde adeguare il trattamento di malattia fatto ad essi al trattamento previsto per gli operai che esercitano un'attività continuativa

PRESIDENTE propone che il numero 1 della Tabella sia così formulato

« 1°) Indennità giornaliera di malattia per operai in misura pari alla metà della retribuzione media globale giornaliera percepita nei due ultimi periodi di paga precedenti al giorno d'inizio della malattia e, in caso di una attività non continuativa, nei periodi predetti in misura eguale al triplo della retribuzione media oraria globale percepita »

(Le Commissioni approvano).

ZINI vorrebbe che l'indennità di parto fosse portata a lire 2000 diminuendo invece a lire 1000 l'assegno funerario

PRESIDENTE fa considerare che oltre all'indennità per il parto vi è tutta una serie di ulteriori provvidenze per il periodo della gravidanza, per quello del puerperio ecc

GIANNITELLI, sul numero 4, lettera a) della Tabella, osserva che la dizione « intervento chirurgico a domicilio » è troppo vincolativa. Ci sono infatti casi in cui, per piccoli interventi chirurgici, l'ammalato può anche recarsi in ambulatorio

DELLA TORRE è d'avviso che le parole « a domicilio » debbano essere soppresse

GRANDI osserva che, togliendo la precisazione « a domicilio », il paziente potrebbe far effettuare l'intervento chirurgico a domicilio, percependo il rimborso fino a lire 3000 e poi farsi ricoverare in ospedale, e percepire le ulteriori indennità.

LARICCHIUTA, in considerazione del fatto che il malato può curarsi a domicilio, o in ambulatorio oltre che in ospedale, propone alla lettera a) il seguente emendamento

Aggiungere, dopo le parole a domicilio, le altre o in forma ambulatoria.

Il terzo caso, quello dell'ospedale, è contemplato alla lettera b)

TOGNI, *Relatore*, non ritiene necessario l'emendamento, in quanto crede che il caso dell'ambulatorio sia già compreso nel comma b)

Piuttosto, allo scopo di precisare meglio l'eventualità degli interventi chirurgici in case di cura, completerebbe la lettera b) nei seguenti termini « per ricovero, interventi chirurgici e cure in ospedale o in casa di cura privata »

POLESE pensa che la dizione del testo sia esauriente. L'Istituto di assistenza malattia si preoccupa di sapere se il malato deve essere ricoverato o se ha soltanto una piccola malattia per cui non è necessario il ricovero

D'altra parte, accogliendo l'emendamento concernente le cure ambulatorie, sorge il problema degli ambulatori autorizzati dall'Istituto nazionale contro le malattie, bisogna vedere cioè se l'Istituto è in grado di fare una lista di questi ambulatori autorizzati, onde evitare contestazioni quando l'impiegato si presenta all'ambulatorio per l'intervento chirurgico

DELLA TORRE fa presente la necessità di evitare che si cheda l'intervento chirurgico a casa e poi si vada in ospedale per la cura

PRESIDENTE osserva che, secondo il progetto, l'ammalato ha due strade aperte e deve seguire o l'una o l'altra

TOGNI ritiene che una speculazione da parte dell'ammalato sia impossibile

GRANDI precisa che la prassi seguita è la seguente, o veramente è urgente l'intervento chirurgico, che si compie a domicilio, ed allora si finisce alle 3000 lire, ed il resto delle cure si fa a casa, oppure l'ammalato viene in un ospedale indicatogli dall'Istituto malattie, e quest'ultimo paga l'ospedale, secondo la tariffa convenzionata

Quindi è evidente che, nel primo caso, quello dell'intervento chirurgico a domicilio, l'infermo non deve essere più operato in ospedale.

TOGNI, *Relatore*, ha l'impressione che possa veramente sorgere un dubbio di interpretazione. Lasciando il comma b), come si presenta, soprattutto dopo il comma a), che parla di intervento a domicilio, sembra si voglia escludere qualsiasi rimborso di spese per intervento in casa di cura, ospedale od altro. Ritiene perciò opportuno insistere nella sua proposta di modificare la lettera b) in questo senso b) per ricovero, interventi chirurgici e cure in ospedale o in casa di cura privata ecc

ANTONELLI concorda con il Relatore, e crede che ogni possibilità di equivoco possa essere evitata posponendo il comma a) al comma b). Siccome la normalità è il ricovero in ospedale, o in casa di cura privata, con la posposizione ci si adegua alla realtà, poiché si considera come eccezione l'intervento chirurgico a domicilio

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, fa presente che, con il progetto, si intende dare per le cure a do-

michio l'assistenza del medico e le medicine di cui l'ammalato ha bisogno. In più si dice che, in caso di intervento chirurgico, si dà fino ad un massimo di 3000 lire. Quando invece vi è ricovero in casa di cura o in ospedale, si dà fino a 2500 lire, più il 50 per cento di quello che l'ammalato spende oltre tale somma.

TOGNI, *Relatore*, ritiene che la disposizione sia sufficientemente chiarita se si lascia immutato il comma *a)* e si modifica il *b)* con l'aggiunta del caso dell'intervento chirurgico. Con questa aggiunta si viene a precisare che l'impiegato ha diritto alla prestazione per rimborso spese di intervento chirurgico e nello stesso tempo si esclude che possa fruire di quanto previsto dal comma *b)* colui che abbia fruito del trattamento previsto dal comma *a)*, in quanto si vengono a legare le cure ed il ricovero all'intervento chirurgico come condizione necessaria e sufficiente.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal Consultore Laricchiuta, lo crede inutile, in quanto gli ambulatori rientrano nelle case di cura.

LARICCHIUTA, in considerazione del fatto che è necessario attenersi quanto più possibile al piano finanziario e alle intenzioni dell'Istituto, insistendo nel suo emendamento, che tende ad equiparare la cura ambulatoria alla cura a domicilio, crede che il punto *b)* possa essere modificato nei seguenti termini: « *b)* per ricovero e cure non attinenti ad intervento chirurgico che abbia dato luogo al rimborso ai sensi della lettera *a)* e per intervento chirurgico in ospedale o in casa di cura privata lire 2500, oltre il 50 per cento dell'eccedenza, purché il ricovero avvenga in ospedale o in casa di cura privata autorizzata dall'Istituto ». Questo tenendo presente che, in fondo, quello che bisogna evitare è che nel caso *b)* rientrino anche coloro che, avendo subito un intervento chirurgico a domicilio, si trasferiscano in ospedale o in casa di cura per continuare a fruire del sussidio.

TOGNI, *Relatore*, è favorevole all'emendamento Laricchiuta per l'equiparazione della cura a domicilio alla cura ambulatoria.

POLESE si associa.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, si preoccupa che l'Istituto sia costretto a dare troppo di frequente le 3000 lire di sussidio e cioè anche nel caso di una semplice incisione.

GRANDI dichiara di acconsentire alla trasposizione della lettera *a)* con la lettera *b)*.

CIAFFI osserva che l'equivoco nasce dal fatto che si ritiene che le due indennità di

cui alle lettere *a)* e *b)* non siano cumulabili. Crede che questo sia un errore, e che le due indennità possano cumularsi.

Per quanto poi riguarda la questione delle cure ambulatorie, fa presente che se si tratta di un intervento di una certa importanza, il malato andrà sempre in ospedale.

ARTOM, osserva che la forma ambulatoriale è sempre la più conveniente, accoglierebbe perciò l'emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Laricchiuta, in base al quale la lettera *a)* sarebbe così formulata: « *a)* per intervento chirurgico a domicilio o in ambulatorio, lire tremila ».

(L'emendamento non è approvato).

Fa presente che rimane ora da decidere in merito alla proposta Antonelli di posposizione delle lettere *a)* e *b)*.

GRANDI è favorevole alla proposta.

CIAFFI accetta anch'egli la posposizione purché sia chiaro che le due indennità sono cumulabili.

PRESIDENTE ritiene che la possibilità del cumulo sia evidente.

(La posposizione delle lettere a) e b) è approvata dalle Commissioni).

Mette ai voti la proposta del Relatore, di aggiungere nell'attuale lettera *b)*, che dovrà diventare lettera *a)*, dopo le parole « per ricovero », le altre « interventi chirurgici ».

(La proposta è approvata).

Precisa che, dopo l'emendamento approvato, il comma avrà la seguente dizione: « *a)* per ricovero, interventi chirurgici e cure in ospedale o in casa di cura privata, lire 2500, oltre il 50 per cento dell'eccedenza, purché avvengano in ospedali o case private di cura, autorizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

(Le Commissioni approvano — Si approva anche la Sezione B (Contributi) della Tabella).

POLESE rilevando che la relazione ministeriale giustifica la maggiorazione dei contributi con la nuova situazione salariale e con il mutato potere di acquisto della lira, osserva che non si cita la ragione più seria e più profonda e cioè l'aumentato costo organizzativo dei servizi e delle prestazioni. Ed egli ritiene necessario invitare il Governo a considerare questo fatto e la conseguente necessità di affrontare il problema del decentramento dei servizi. Auspica un ritorno ad una organizzazione cooperativa mutualistica lo-

cale, in cui l'operaio e l'impiegato partecipino attivamente alla amministrazione, portando quell'interesse diretto, che non si ha certamente nella spersonalizzazione di un grande organismo

ANTONELLI concorda con le considerazioni del Consultore Polese, le quali possono valere oltre che per il settore dell'industria anche per quello dell'agricoltura

GRANDI rileva che durante il suo commissariato ha dovuto constatare che le mutue aziendali, se hanno facilitato in tempi normali la più attiva assistenza sanitaria, praticamente oggi sono tutte passive, salvo l'unica eccezione della Fiat. Per conseguenza quasi tutte le mutue aziendali sono oggi ricadute sulle spalle dell'Istituto.

POLESE osserva che la situazione deriva da cause del momento, data la mancanza di una continuità di lavoro

PRESIDENTE dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo con gli emendamenti approvati

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i salariati dell'agricoltura e per i mezzadri e coloni. (N. 134).

SANSONI solleva una questione pregiudiziale, dichiarando che non ha nessuna difficoltà a discutere ed approvare il provvedimento, se esso ha una portata limitata nel tempo e rimane in vigore fino al 30 aprile 1946. Dovrebbe invece dichiararsi contrario al provvedimento se i concetti che lo informano avessero, nelle intenzioni del Governo, valore programmatico ai fini della nuova disciplina che si dovrà dare alla assicurazione di malattia nel campo dell'agricoltura

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, assicura che il provvedimento in esame contiene norme di carattere provvisorio. Si tratta di disposizioni, che si è ritenuto urgente adottare, in attesa che sia esaminato e predisposto un provvedimento di carattere definitivo. Se questo nuovo provvedimento non potrà entrare in vigore il 1° maggio, l'attuale dovrà continuare ad essere applicato fino a che non intervenga la nuova disciplina, e ciò per non lasciare l'Istituto in condizioni di disagio

LARICCHIUTA è contrario alla pregiudiziale del Consultore Sansoni, in quanto la Consulta deve esaminare provvedimenti legi-

slativi di portata concreta, mentre la materia cui si riferisce il collega Sansoni attiene al concetto della riforma di tutta la previdenza sociale

SANSONI, dopo i chiarimenti del Ministro, il quale ha precisato che la riforma della previdenza sarà attuata con un nuovo provvedimento, dichiara che la sua pregiudiziale non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE apre la discussione sullo schema di provvedimento legislativo

TOGNI, *Relatore*, premesso che il provvedimento in esame è già in attuazione, rileva che la decorrenza per la sua applicazione è stata stabilita dal 1° gennaio 1946, mentre quella del precedente provvedimento, relativo alla previdenza sociale nel campo dell'industria, è stata fissata a cominciare dal primo periodo di paga successivo alla pubblicazione del provvedimento stesso. Ciò è conseguenza del fatto che i ruoli, che erano stati preparati in novembre, non consentivano una diversa decorrenza

Fa presente che il provvedimento non fa che adeguare, anche per il settore dell'agricoltura, le prestazioni e le controprestazioni regolate con altro provvedimento per il settore industriale. Con lo schema in esame l'onere contributivo per l'assicurazione malattie in agricoltura viene rappresentato da una cifra complessiva di circa 1 miliardo e 765 milioni. Se si raffronta questo carico con quello dell'industria, si trova una sensibile differenza, perché nel settore industriale l'onere complessivo ammonta a circa 5 miliardi per un numero approssimativamente uguale di personale impiegato. Da questa differenza di carico, risulta per conseguenza un diverso trattamento e, quindi, i miglioramenti proposti per i lavoratori dell'agricoltura sono inferiori.

Ritiene che il provvedimento risulti proporzionato alla situazione di fatto, e si dichiara favorevole alla sua approvazione

SANSONI presenta il seguente ordine del giorno « Le Commissioni prendono atto che il provvedimento presentato rimarrà in vigore sino a quando non sarà pubblicata la legge che riformerà la previdenza sociale e che le disposizioni di cui al provvedimento stesso non costituiscono un precedente che possa influire sulla riforma attualmente allo studio »

PRESIDENTE ritiene che le Commissioni possano far proprio l'ordine del giorno Sansoni.

(L'ordine del giorno è approvato)

Pone in discussione gli articoli dello schema di provvedimento legislativo

ZINI, sull'articolo 1, chiede perché l'età fissata per il computo del contributo sia stata portata a 12 anni per i coloni e mezzadri, mentre precedentemente era di 14.

TOGNI, *Relatore*, osserva che è sempre stata fissata l'età di 12 anni.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, fa presente che, ad evitare i rilievi della Corte dei conti, tutte le volte che ricorre la locuzione « decreto Luogotenenziale », occorre sostituire l'altra « decreto legislativo Luogotenenziale ».

(Le Commissioni concordano — L'articolo 1 è approvato).

GUARIENTI, sull'articolo 2, che fa riferimento alla tabella B nella quale si parla di cure ospedaliere, fa presente la necessità che gli assicurati nel caso di una impossibilità di essere ricoverati in stabilimenti dell'Istituto, possano usufruire anche di quelli privati.

GRANDI, riconosce che i lavoratori hanno il diritto di essere assistiti, ma osserva che attualmente non è possibile accettare il principio che le cure possano esser fatte anche presso cliniche private con le quali non sia stato in precedenza raggiunto un accordo preciso. Questo per evidenti ragioni di carattere finanziario non potendo l'Istituto andare incontro alle altissime spese che simili cure comporterebbero.

(L'articolo 2 è approvato).

SANSONI, sull'articolo 3, fa presente l'opportunità di chiarire che cosa si intende per bracciante parlando di agricoltura. Osserva che l'altissima cifra cui i contributi per l'assicurazione malattia per i lavoratori agricoli sono saliti, deriva non dal fatto che si sia avuto un aumento della morbilità, ma dal grande aumento delle iscrizioni di lavoratori negli elenchi, in cui si fanno iscrivere anche coloro che solo occasionalmente sono agricoltori e che, per il semplice fatto di aver prestato lavoro agricolo in qualche breve periodo di tempo, acquistano il diritto per tutto l'anno ad essere assicurati per malattie.

D'altra parte, vi è una notevole differenza tra il problema nell'agricoltura e quello nell'industria. Mentre infatti nell'industria l'operaio presta effettivamente la sua giornata lavorativa, e dalla busta-paga si vede quanti giorni ha lavorato e quale paga ha percepito, in agricoltura il criterio è assolutamente presuntivo. Cosicché il premio che si viene a pagare, non è più in relazione ad un rischio effettivo, ma ad un rischio presunto, indubbiamente

calcolato in modo troppo gravoso per gli agricoltori.

Invoca pertanto la fissazione di un concetto preciso che valga a determinare i requisiti del bracciante agricolo, suggerendo l'adozione di un libretto di lavoro, in base al quale si possa effettivamente constatare se il bracciante agricolo sia effettivamente tale e non un cittadino che abbia lavorato in campagna soltanto in periodi stagionali di punta, lasciando magari temporaneamente il lavoro disimpegnato in una industria.

Accenna inoltre alla questione degli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni, rilevando la necessità di controllare il lavoro delle Commissioni comunali delle quali dovrebbero sempre far parte, come è prescritto dalla legge, i rappresentanti delle organizzazioni interessate.

Fa presente inoltre che, date le oscillazioni del reddito in agricoltura, nella quale il guadagno dipende dalla produttività, dal clima ecc., non si può seguire una uniformità di concetti facendo pagare lo stesso contributo indistintamente ai proprietari di terreni situati in valli feraci ed a quelli che hanno invece le loro aziende in terreni sassosi di montagna.

Per tornare alla primitiva osservazione, sostiene l'opportunità di non mettere nella medesima condizione giuridica il bracciante, lavoratore occasionale, con il partecipante permanente, abituale od occasionale, propone pertanto di eliminare la parola bracciante dalle lettere c), d), e), f), dell'articolo 3. Riconoscendo peraltro che il bracciante agricolo effettivo ha il diritto di essere protetto, ritiene necessario stabilire esattamente che cosa si intende per bracciante agricolo e prega il Ministro di dare un indirizzo che permetta di correggere quello che, a suo avviso, è anche un errore giuridico.

TOGNI, *Relatore*, pur essendo d'accordo con il Consultore Sansoni su alcune delle osservazioni da lui fatte circa l'impostazione generale del problema previdenziale e assistenziale, e soprattutto sulla necessità di adeguare meglio sia il campo tributario sia quello dell'erogazione delle prestazioni, osserva che il provvedimento in esame è la risultante di una serie di conteggi, in relazione ai quali è stato fatto il calcolo del fabbisogno minimo occorrente per le possibili massime prestazioni, ripartite con determinati criteri. Il provvedimento, così com'è sottoposto all'esame delle Commissioni, è un insieme di cifre e di elementi assolutamente interdipendenti gli uni con gli altri. Basta considerare

che in esso sono comprese anche alcune categorie che non hanno continuità di occupazione, mentre vi è continuità di prestazioni assistenziali da parte dell'Istituto

Crede che, esaminato sotto questo profilo sociale, che deve essere prevalente nella situazione attuale, il provvedimento corrisponda ad un criterio di giustizia

Non ritiene che si possa accogliere la proposta di togliere la categoria dei braccianti dalla elencazione dell'articolo. È vero che questa categoria può avere un'occupazione alterna, ma essa lavora sempre in condizioni tali che merita la massima assistenza da parte dell'Istituto contro le malattie. È di opinione che non si possa modificare né la lettera del provvedimento, né lo spirito informatore, che è quello di distribuire nel miglior modo possibile il carico degli oneri tributari, e di consentire le maggiori possibili prestazioni indistintamente a tutta la categoria dei lavoratori agricoli, che conta oltre 6 milioni di persone

SANSONI insiste sulla necessità di definire la figura del bracciante nel campo agricolo, per dare alla categoria una situazione giuridica diversa da quella del bracciante nel campo industriale. Vorrebbe per lo meno si chiarisse che bracciante agricolo può essere considerato solo quello che dedica all'agricoltura la maggior parte del suo tempo lavorativo, allo scopo di evitare anche che uno stesso individuo lavori saltuariamente come bracciante agricolo ed il resto dell'anno come operaio dell'industria, e che per esso si debbano pagare doppi contributi, uno dagli agricoltori, ed uno dagli industriali

TOGNI, *Relatore*, concorda sulla necessità di evitare duplici contributi

GRANDI è d'accordo sulla possibilità che il sistema attualmente adottato crei qualche inconveniente, quale ad esempio quello di includere tra i lavoratori dell'agricoltura individui che fanno altri mestieri. Ritiene però che nel provvedimento in esame vi siano delle garanzie. In esso non si parla infatti semplicemente di braccianti e compartecipanti, senza stabilire alcuna regola, si fa invece riferimento ai braccianti o compartecipanti che siano occupati presso le aziende agricole per un determinato numero di giornate lavorative. E se, eccezionalmente, qualcuno di essi entra in stabilimenti industriali, il contributo sarà percepito soltanto per i pochi giorni in cui egli può svolgere il suo nuovo lavoro, mentre di fronte all'Istituto non potrà avere doppia qualifica e non vi sarà possibilità di cumulo

LARICCHIUTA fa presente l'opportunità di raccomandare al Ministro che impartisca disposizioni perché le Commissioni provinciali provvedano ad una scrupolosa compilazione degli elenchi

SALIVETTO lamenta il cattivo funzionamento delle mutue in agricoltura e l'elevato ammontare dei contributi, chiedendo che sia dato un minimo di garanzia di assistenza. Suggestisce che lo Stato conceda un prestito per permettere ad alcuni Istituti di riprendere il funzionamento, salvo a fissare in un secondo tempo, in base al lavoro di assistenza svolto, la quota dei contributi

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, non crede che si contribuirebbe ad attuare gli scopi del provvedimento se si richiedesse allo Stato di essere il primo a dare, e si facessero in seguito pagare i contributi. Ricorda invece di aver già rivolto raccomandazione alla Confederazione degli agricoltori perché si incominci a pagare la prima quota che va in scadenza dal 16 al 18

SANSONI osservando che nell'articolo 3 si parla delle categorie di braccianti e compartecipanti permanenti con occupazione presso le aziende agricole per oltre 200 giornate all'anno, di braccianti o compartecipanti abituali ed occasionali con occupazione rispettivamente da 151 a 200 giornate all'anno e da 101 a 150, e infine, di braccianti e compartecipanti con occupazione da 51 a 100 giornate all'anno, fa presente la necessità che negli elenchi nominativi coloro che acquistano il diritto alle prestazioni della Cassa malattie siano ripartiti secondo il conto delle giornate, per evitare che si venga a pagare il contributo per tutte le giornate

ZINI, riferendosi alle osservazioni fatte dal Consultore Salivetto, non crede che i malumori passeggeri che possono essere sorti fra i contadini in merito al funzionamento dell'assistenza malattie, debbano costituire motivo per sopprimere un Istituto che rappresenta un'utilità per coloro che debbono essere assistiti

SALIVETTO chiarisce il suo pensiero, ripetendo che di fronte all'aumento delle quote occorrono garanzie che il servizio venga effettuato mentre queste garanzie non riscontrano nel provvedimento in esame

GRANDI osserva che per quanto riguarda l'Istituto malattie, garanzie vi sono certamente, inoltre in molte provincie d'Italia i medici sono venuti incontro all'Istituto. Se di fronte alla situazione economica di alcune categorie di mezzadri, che è buona, alcuni

medici pretendono di più di quello che ricevono dall'Istituto ed i contadini si prestano a questo, l'Istituto non c'entra

Fa presente ad ogni modo la necessità che vi sia un provvedimento di legge il quale stabilisca l'obbligo dell'assistenza da parte dei medici, salvo a concordare il sistema della retribuzione. Non continuare a prestare l'assistenza significherebbe venir meno agli impegni assunti e disconoscere la missione del medico.

SANSONI propone di aggiungere all'articolo 3 il seguente comma: « Sono considerati braccianti agricoli solo quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno ».

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, accetta l'emendamento.

(Le Commissioni approvano l'articolo 3 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consultore Sansoni)

SANSONI, sull'articolo 4, osserva che dovendo il contributo essere in relazione con le prestazioni, negli elenchi occorre indicare l'entità di queste prestazioni.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, è d'accordo.

TOGNI, *Relatore*, suggerisce una suddivisione dei lavoratori per categorie.

SANSONI propone il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 4 aggiungere il seguente:

« Negli elenchi nominativi sarà indicata la categoria alla quale il lavoratore agricolo appartiene ».

(L'emendamento è approvato).

GRANDI osserva che gli elenchi sono quelli dei ruoli del 1° gennaio 1946, e poiché la prima rata avrebbe dovuto andare in riscossione il 10 febbraio, ritiene opportuna una proroga al 10 marzo, onde far sì che anche la prima rata sia pagata con gli aumenti.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, comunica che un provvedimento del Ministro delle finanze ha rinviato al 10 marzo la riscossione della prima rata.

SANSONI, in considerazione del fatto che l'articolo prevede la possibilità di cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, ritiene opportuno stabilire che questa cancellazione può essere fatta anche su ricorso dell'organizzazione sindacale.

PRESIDENTE è d'accordo.

GRANDI è contrario alla proposta Sansoni che porterebbe a rimettere nuovamente in discussione tutta la questione, mentre gli elenchi sono stati già completati.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, è favorevole alla proposta Sansoni.

ARTOM è anch'egli favorevole in considerazione, fra l'altro, del modo tumultuoso e confuso in cui gli elenchi sono stati formati. Ritiene necessario un controllo e crede che nessuno sia più indicato per questo dell'organizzazione sindacale, la quale, naturalmente, procederà con tutte le cautele e la serietà richieste dalla gravità del caso.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, osserva che, in ogni caso, non potrà essere la sola richiesta della parte a determinare la cancellazione, sulla quale vi sarà una decisione della Commissione.

SANSONI formula la sua proposta di emendamento nei seguenti termini:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« La cancellazione dagli elenchi può essere richiesta alle Commissioni provinciali di cui al suddetto Regio decreto, anche dalle organizzazioni sindacali ».

(Le Commissioni approvano l'emendamento — L'articolo 4 è approvato)

ZINI, sull'articolo 5, chiede perché si dia soltanto 15 giorni d'indennità per quanto riguarda il parto e il puerperio, lasciando così un ingiusto distacco fra la donna dell'operaio dell'industria e la donna del contadino.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, osserva di non poter accettare alcuna modifica che importi un aumento degli oneri. L'osservazione del Consultore Zini potrà essere oggetto di una raccomandazione che non ha difficoltà ad accettare.

PRESIDENTE propone che le Commissioni riunite, prendendo atto dell'osservazione del Consultore Zini, esprimano la raccomandazione che il periodo di 15 giorni previsto per l'indennità giornaliera durante il parto e il puerperio sia congruamente aumentato per non continuare a mantenere una ingiustificata distanza tra lavoratrici agricole e lavoratrici dell'industria.

(La raccomandazione è approvata)

In merito al successivo articolo 6, osserva che come è già stato deciso per il precedente

provvedimento, l'indicazione del termine del 30 aprile 1946, deve intendersi soppressa, lasciando al Governo la facoltà di stabilire il giorno dell'entrata in vigore del decreto.

(Le Commissioni concordano — L'articolo 6 è approvato).

Pone in discussione le Tabelle-allegate

SANSONI raccomanda al Governo che sia esaminata l'opportunità o meno di mantenere fisse le aliquote dei contributi di cui alla Tabella A

(Le Commissioni approvano le Tabelle con la raccomandazione proposta dal Consultore Sansoni)

ZINI rendendosi interprete delle esigenze di molti comuni disastrati chiede al Governo se non sia il caso di sospendere o posticipare il pagamento delle quote che si riferiscono a poderi che abbiano subito gravi disastri in seguito alla guerra

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, fa presente che il Governo, in determinate situazioni, potrà andare incontro ai proprietari agricoli con provvedimenti eccezionali, ma non ritiene che tali provvedimenti possano essere quelli invocati dal Consultore Zini, perché dice che non si

pagheranno i contributi assicurativi in determinate regioni, significherebbe dire che non si intende applicare l'assistenza in quelle medesime regioni.

GRANDI propone che le Commissioni esprimano il voto che la Banca del lavoro sia sollecitata affinché venga incontro con anticipi agli Enti previdenziali, onde questi possano far fronte agli impegni assunti verso determinate categorie di lavoratori, quali reduci dalla Germania, operai dipendenti dalle Forze armate, ecc.

BARBARESCHI, *Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*, si augura che questo voto delle Commissioni riunite della Consulta faciliti la riuscita dell'operazione.

(Il voto proposto dal Consultore Grandi è approvato).

PRESIDENTE dichiara che le Commissioni riunite esprimono parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo, con le modificazioni e le raccomandazioni testé approvate

La seduta termina alle 13.45.

